

J.E.G

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 15 GIU. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 353 del 15 GIU. 2006

Oggetto: Corte di Appello Napoli- Appello Sentenza 47/0-Trib. Bn Sez. Distaccata di Guardia S.- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno quindici del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL Presidente Gianclaudio Iannello

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 47/05 del Trib. Bn Sez. Distaccata di Guardia S., veniva accolta su esposto la domanda promossa con atto di citazione notificato il 16.6.00 da Orsino Alessandro; veniva proposto appello avverso la predetta sentenza;

Con determina n 465/06 si procedeva alla costituzione in giudizio di appello;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Trib. Bn Sez. Distaccata di Guardia S. n. 47/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 465/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv) Vincenzo Catalano



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.465/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza Trib Bn Sez. Distaccata di Guardia S. n. 47/05 resa tra Orsino Alessandro c/ Provincia di Benevento

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Signature]

N. 454 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 GIU. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 GIU. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

16 LUG. 2006

Il **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to On.le *[Signature]*)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 LUG. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 16 GIU. 2006

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Sergio M. OLLO)

Copia per
EX SETTORE AVVOCATURA il _____
SETTORE _____ il _____
SETTORE _____ il _____

Revisori dei Conti _____ il _____
Nucleo di Valutazione 74750 _____ il _____
20-6-05

prot. n. Es. 5342
prot. n. 74706
prot. n. _____
prot. n. _____
prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

M. 7012/01 RAC.
N. 44/05 SENT.
N. 453/06 CROM.
N. 139/05 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

Il Giudice Unico dr.ssa Maria Ilaria Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 7012/2001 R.G.A.C

TRA

Orsino Alessandro rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv.to Beatrice Marrocco Barbieri presso il cui studio elettivamente domicilia;

ATTORE

E

Amministrazione provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Pannone presso il cui studio elettivamente domicilia.

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7.5.2000 l'attore indicato in epigrafe esponeva che in data 30.4.2000, lungo la strada provinciale Cusano Cerreto, Di Tommaso Assunta, alla guida dell'autovettura Fiat Bravo tg AC 569JA, improvvisamente, a causa della brecciolina presente sulla strada, sbandava, uscendo fuori dalla carreggiata e riportando notevoli danni all'autovettura.

Tanto premesso chiedevano la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 10.000.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria quale risarcimento dei danni riportati dall'autovettura in occasione del

sinistro oggetto di causa. Il tutto con vittoria di spese di lite.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta la quale contestava il contenuto dell'atto di citazione chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, quest'ultima, all'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.

Va innanzitutto sottolineato che, nel caso di specie, non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti della p.a, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idoneo ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo; di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento del danno soltanto in base al diverso principio del *neminem laedere* sancito dall'art. 2043 c.c. alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità (Cass. Civile sez. II 21.12.98, 12314).

Non ogni irregolarità del manto stradale costituisce, infatti, insidia e trabocchetto tale da configurare la responsabilità della p.a ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorrono, appunto, l'oggettiva non visibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato, nel giudizio di merito (Cass. Civile sez. II 17.3.98, n.2850).

Nel caso di specie non sono emersi elementi idonei a far ritenere la sussistenza di entrambi i predetti presupposti.

La brecciolina non presenta le caratteristiche dell'insidia o del pericolo occulto, potendo, invece, rientrare nella fisiologica costituzione del manto stradale. A ciò va aggiunto che il sinistro in questione si è verificato in



[Handwritten signature]

presenza di un manto stradale bagnato a causa della pioggia (cfr testi
escussi). Deve, pertanto, escludersi anche il requisito della imprevedibilità
richiesto per la configurabilità della responsabilità della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
Orsino Alessandro, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di
Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle
spese processuali che si liquidano in complessive
€ 1600,00 di cui € 1500,00 per spese,
€ 750,00 per diritti e € 700,00 per onorari,
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.

Si comunichi.

Guardia Sanframondi, li. 13/1/05



Il Giudice
Dott.ssa Maria Maria Romano

Depositat — in cancelleria
Pervenut —

31 MAR. 2005

Il collaboratore di cancelleria